

favorirmi questa tabella, io credo che sarebbe dimostrato che una grandissima quantità di *coupons* sono andati in Francia a pigliare la moneta effettiva, fuggendo qui il pagamento in carta.

E ciò, malgrado le solerti cure che si prese l'amministrazione per impedirlo, persino mandando espressamente un funzionario del debito pubblico in Francia, perfino esigendo la presentazione dei titoli effettivi, perfino pagando (ciò che io non approvo) molto prima il semetre nel paese, perchè cotesta facilitazione di riscuotere due mesi avanti il denaro trattenesse i *coupons* nel paese.

Ed io pregherei l'onorevole ministro di produrre questo specchietto, perchè servirebbe, a mio avviso, ad illuminare la Camera.

Dunque, dicevo, che cosa avverrà ove si approvasse l'esenzione pei titoli posseduti da stranieri?

Avverrà che si rinoverà il caso dei *coupons*, e si rinoverà sopra più vasta scala.

Perchè quando c'è un grande interesse e dei grassi guadagni, si trova subito chi si occupa onde questo grande interesse, questi grandi guadagni non si sperdano.

Io credo che se l'eccezione dell'onorevole ministro potesse essere approvata dalla Camera, si vedrebbero sorgere in Italia delle case bancarie di transazione per questi affari, come ce ne erano pel cambio dei *coupons* delle quali una, come diceva un mio collega questa mattina, era situata in via Calzaioli. Si compravano i *coupons* qui, si pagavano in carta, e poi si mandavano in Francia a riscuotersi in oro. Lo stesso accadrebbe se l'esenzione per gli stranieri prevalessse. Le grandi case bancarie non avranno che un piccolissimo disturbo, rilasceranno in *Buoni di cassa* delle controcarte di proprietà, prenderanno i titoli dei possessori italiani, li intestano, li faranno esentare dall'imposta, e i proprietari dei titoli pagheranno una provvigione dell'uno e mezzo o due per cento, come faceva del resto Rothschild a Napoli sotto il Governo borbonico. Quindi per me la possibilità di attuare il concetto dell'onorevole ministro non esiste.

Che se, ciò malgrado, l'onorevole ministro delle finanze persistesse, e la Camera lo seguisse, io credo che si avrà questo risultato: che l'articolo 24 della legge sul macinato non avrà che un effetto assai limitato, e l'articolo 3 della legge che abbiamo testè votato resterà poco meno che illusorio. I piccoli possessori di rendita soli pagheranno.

È per ciò che dichiaro di respingere l'emendamento dell'onorevole ministro; lo respingo perchè credo al diritto incontestabile dell'Italia di imporre questa tassa; lo respingo perchè non trovo lesa alcuna questione di convenienza; lo respingo perchè lo giudico praticamente inattuabile.

Nè la Camera potrebbe condursi in modo diverso, se vuole mantenere una imposta che davvero si debba

riscuotere, e che abbia da recare un positivo vantaggio alle finanze dello Stato.

Voci a sinistra. Proponga la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Depretis, ma non essendo egli presente, la do all'onorevole Bembo.

BEMBO. L'altro giorno, quando ho avuto l'onore di entrare nella discussione generale, ho fatto le mie congratulazioni coll'onorevole ministro delle finanze, perchè, credendolo concorde colla Commissione, io ritenevo, io sperava che egli avesse rinunciato alle sue simpatie per gli esteri possessori di titoli nominativi. Comincio dal ritirare il complimento. (*ilarità e segni d'approvazione su vari banchi*) L'onorevole ministro delle finanze, non solo non si è convertito, ma, ostinato più che mai, egli metterebbe ora in discussione, colla sua aggiunta, ciò che fu già votato dalla Camera nell'articolo 24 della legge sul macino. L'articolo 24 dice:

« La presente legge andrà in attività col 1° gennaio 1869, e a datare da tal giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degl'interessi fatto dal tesoro, così all'interno che all'estero. »

Quest'articolo parla chiaro, non ammette nè condizioni, nè riserve, ammette anzi eguale trattamento pei nazionali come per gli esteri, e per questi, tanto se possessori di titoli al portatore quanto se possessori di titoli nominativi.

Lo stesso onorevole Briganti-Bellini, il quale solo parlò contro la ritenuta della rendita pubblica, dichiarò che, ammesso questo principio, egli trovava opportuno si dovesse estendere anche ai possessori di titoli nominativi.

Non entro nella questione di diritto per non ripetere, e sarebbe inutile, molte delle cose testè dette dall'onorevole Comin. Se vi entrassi, potrei però dimostrare che tanto valgono i titoli nominativi quanto i titoli al portatore, e che, adottata la misura della ritenuta per tutti, non vi è ragione che noi aiutiamo quasi la delusione della legge, ciò che avverrebbe colla eccezione ai possessori dei titoli nominativi. Io adunque, lo ripeto, non entro nella questione di merito, e pongo invece la questione pregiudiziale.

Voci a sinistra. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Arrivabene ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. A questo punto della discussione mi accorgo che, ove avessi a fare un lungo discorso, porterei all'onorevole ministro delle finanze il soccorso di Pisa, e porterei doppiamente quell'istorico soccorso, prima perchè non ho autorità in siffatte